

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1882/93 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1453/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1453/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1820/93<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 32,61 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1453/93 è sostituito dall'importo di 46,08 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 49.<sup>(4)</sup> GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 28.